



COMUNE DI BORGIALLO

Città Metropolitana di Torino

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con Deliberazione del C.C.n. 13 del 7.5.1997;

Modificato con Deliberazioni del C.C.

- n. 34 del 12/11/1997 (1^a Modifica);
- n. 33 del 27/11/1998 (2^a Modifica);
- n. 40 del 20/12/1999 (3^a Modifica);
- n. 4 del 25/02/2000 (4^a Modifica);
- n. 8 del 23/02/2001 (5^a Modifica);
- n. 37 del 05/11/2015 (6^a Modifica);
- n. 28 del 27/07/2016 (7^a Modifica);
- n. 31 del 20/11/2019 (8^a Modifica);
- n. 22 del 25/09/2020 (9^a Modifica);

Le modifiche apportate con Deliberazioni Consiliari vengono riquadrate in colore rosso.

Il testo non riquadrato è quello vigente.

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

ART. 1- DISPOSIZIONE PRELIMINARE

1. Il presente regolamento stabilisce le norme relative al servizio di polizia mortuaria, del cimitero e trasporti funebri.

ART. 2- DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento:
 - per T.U. Leggi Sanitarie: il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
 - per Ordinamento dello Stato Civile l'Ordinamento dello Stato Civile approvato con Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238;
 - per Regolamento Governativo di Polizia Mortuaria il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285;

ART. 3- DENUNCIA DEI CASI DI MORTE

1. E' fatto obbligo ai familiari o chi per essi, ai direttori di ospedali, di istituti e di collettività di denunciare entro 24 ore dal decesso ogni caso di morte di persona da loro assistita, all'Ufficio dello Stato Civile dichiarando esattamente l'ora in cui avvenne il decesso.

ART. 4- DENUNCIA DEI CASI DI MORTE DA FARSI DAI MEDICI

1. A norma dell'art. 103 sub a) del T.U. Leggi Sanitarie e del primo comma dell'art. 1 del Regolamento Governativo di Polizia Mortuaria i medici curanti e necroscopi devono denunciare ogni caso di morte di persona da essi assistita o visitata, al Sindaco indicando la malattia che a loro giudizio ne è stata la causa.
2. La denuncia di cui al comma precedente deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso:
 - a) su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'ISTAT;
 - b) con modulo rilasciato dal Comune come previsto dall'art. 141 dell'Ordinamento dello Stato Civile.
3. L'obbligo della denuncia della causa di morte fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico.

ART. 5- DENUNCIA DI CASI DI MORTE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

1. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il

Sindaco deve dare immediata comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

ART. 6- RINVENIMENTO DI RESTI MORTALI

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria e all'autorità di pubblica sicurezza ed incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo, comunicando i risultati degli accertamenti eseguiti all'Autorità Giudiziaria perché questa rilasci il nulla-osta per la sepoltura.

ART. 7- VISITA DEL MEDICO NECROSCOPO

1. Ricevuta la denuncia di un decesso avvenuto nel territorio comunale, il medico necroscopo esegue gli accertamenti per accertare la morte e rilascia il certificato previsto dall'art. 141 dell'Ordinamento dello Stato Civile.
2. La visita del medico necroscopo deve essere sempre fatta non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli artt. 8, 9 e 10 del Regolamento governativo (DPR 285/1990)
3. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dall'Unità Sanitaria Locale ai sensi del DPR 10/9/1990 n. 285 (art. 4 e. 1)

ART. 8- CASI DI MORTE PER MALATTIA INFETTIVA

1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva o diffusiva, il medico deve dare subito avviso al Direttore Sanitario Locale per i necessari provvedimenti.

ART. 9- RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PER LA SEPOLTURA

1. Ricevuta la dichiarazione del medico incaricato di constatare il decesso, l'Ufficiale dello Stato Civile rilascia l'autorizzazione per la sepoltura, in conformità con le norme di cui all'art. 141 dell'ordinamento dello stato civile.
2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere od ossa umane, contemplate dal precedente art. 6.
3. Qualora sussistano i casi previsti dall'art. 5, il rilascio dell'autorizzazione sarà subordinato al nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

ART. 10- NATI MORTI E PRODOTTI ABORTIVI

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 dell'ordinamento dello Stato civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli 3, 4, 5 e 6 del presente regolamento e dall'art. 7 del Regolamento governativo (DPR 285/1990)

ART. 11- RISCONTRO DIAGNOSTICO

1. Fatti salvi i poteri, in materia, dell'Autorità Giudiziaria, sono sottoposti al riscontro diagnostico, secondo le norme della Legge 13 febbraio 1961 n. 83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, i trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali civili e militari, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura private quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.
2. Eseguito il riscontro diagnostico il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.,
3. I risultati del riscontro devono essere comunicati al Sindaco, per l'eventuale rettifica della scheda di morte.
4. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Istituto per il quale viene effettuato.

CAPO II

PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

ART. 12- PERIODO DI OSSERVAZIONE

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvi i casi di decapitazione o di maciullamento, e salvo quello nei quali il medico necroscopico avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti fatte salve le disposizioni di cui alla Legge 2/12/1975 n. 644 e successive modifiche.

ART. 13- PERIODO DI OSSERVAZIONE CAUTELATIVO

1. Per il periodo di osservazione cautelativo o la riduzione nei casi di malattie infettive si osservano le norme di cui agli artt. 9 - 10 e 11 del Regolamento governativo (DPR 285/1990).

ART. 14- DEPOSITI DI OSSERVAZIONE - OBITORIO

1. Il Comune deve disporre di un locale, distinto dalla camera mortuaria, da adibire ad obitorio, dove si possano ricevere e tenere in osservazione, le salme di persone:
 - a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
 - b) morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o in luogo pubblico;
 - c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento. In tale locale devono potersi assolvere le funzioni descritte all'art. 13 del Regolamento governativo (D.P.R. 285/1990).
2. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclei radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Direttore Sanitario dell'U.S.L., in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del DPR 13/2/1964 n. 185.

CAPO III

DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI

ART. 15- DEPOSIZIONE DEL CADAVERE NEL FERETRO

1. Trascorso il periodo di osservazione prescritto del precedente articolo e dagli artt. 8 e seguenti del Regolamento governativo (DPR 285/1990) il cadavere, debitamente vestito o avvolto in un lenzuolo, può essere disposto nel feretro.
2. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato, morti all'atto del parto.
3. Il tempo massimo entro cui procedere alla saldatura della cassa metallica o all'inumazione della salma, deve prevedersi in non oltre le 60 ore successive alla morte. Per il periodo dal 15 aprile al 15 ottobre (o per eccezionali condizioni climatiche e/o per altre problematiche, in qualunque periodo dell'anno), passato il periodo minimo di osservazione come definito dal punto 3.1 della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993, e comunque non prima dell'avvenuta visita necroscopica, fatto salvo quanto specificato dall'art. 3.2 della predetta Circolare, il cadavere dovrà essere sottoposto a conservazione con idonei apparecchi refrigeratori fino al momento della sepoltura.
Per eventuali dilazioni oltre le 60 ore dovrà essere presentata richiesta scritta e motivata al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica che darà riscontro dopo aver valutato il caso e, contemporaneamente, informerà il Sindaco del parere espresso.

Modifica approvata con Deliberazione C.C. n. 33 del 27/11/1998/ (2^Modifica)

3. *Il tempo massimo entro cui procedere alla saldatura della cassa metallica o all'inumazione della salma, deve prevedersi in non oltre le 60 ore successive alla morte.
Per il periodo dal 15 aprile al 15 ottobre (o per eccezionali condizioni climatiche e/o per altre problematiche, in qualunque periodo dell'anno), passato il periodo minimo di osservazione come definito dal punto 3.1 della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993, e comunque non prima dell'avvenuta visita necroscopica, fatto salvo quanto specificato dall'art. 3.2 della predetta Circolare, il cadavere dovrà essere sottoposto a conservazione con idonei apparecchi refrigeratori fino al momento della sepoltura.
Per eventuali dilazioni oltre le 60 ore dovrà essere presentata richiesta scritta e motivata al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica che darà riscontro dopo aver valutato il caso e, contemporaneamente, informerà il Sindaco del parere espresso.*

ART. 16- CARATTERISTICHE DELLA CASSA

1. Per la inumazione la salma deve essere chiusa in cassa di legno dolce, formata con tavole dello spessore non inferiore a cm. 2 e rispondente per tutte le altre caratteristiche a quanto prescritto dall'art. 75 del Regolamento governativo (DPR 285/1990)
2. Qualora la salma provenga da altro Comune, con distanza superiore a 100 Km, la stessa deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo, rispondente alle caratteristiche indicate agli artt. 30 e 31 del Regolamento governativo (DPR 285/1990). Prima di procedere all'inumazione, si devono praticare alcuni fori nella cassa metallica,

oppure si deve asportare il coperchio di metallo, per favorire la normale decomposizione del cadavere.

3. Sulla cassa sarà collocata una targa metallica con la indicazione del nome e cognome del defunto e della data di morte.

CAPO IV

TRASPORTO DEI CADAVERI

ART. 17- TARIFFE

1. Il trasporto dei cadaveri al cimitero può essere a carico del Comune o a pagamento secondo le tariffe stabilite dal Consiglio Comunale, tenendo conto delle norme di cui all'art. 19 del Regolamento governativo (DPR 285/1990).

ART. 18- AUTORIZZAZIONE

1. Il trasporto come sopra può essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.
2. L'incarico del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.
3. Per quanto riguarda i mezzi destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato Regolamento governativo (DPR 285/1990)

ART. 19- TRASPORTO IN AMBITO O FUORI DEL TERRITORIO COMUNALE

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune, autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
2. Qualora sia richiesta la sosta della salma in albi Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi.

ART. 20 - DECESSI SULLA PUBBLICA VIA O A CAUSA DI MALATTIE INFETTIVE

1. I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati al deposito di osservazione del cimitero e si vorrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.
2. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa seguendo le prescrizioni degli artt. 10 e 11 del Regolamento governativo (DPR 285/1990), con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità sanitaria salvo che il Direttore Sanitario non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dal successivo articolo 23, quando si tratti di malattie infettive-diffusive di cui all'elenco citato nel primo capoverso.
4. Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere portatore di radioattività il Direttore Sanitario dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 21- CORTEI FUNEBRI

1. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.
2. I cortei funebri non debbono fare soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

ART. 22- TRASPORTO DI CADAVERE PER CREMAZIONE

1. Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente articolo 19 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

ART. 23- TRASPORTO DI SALME ALL'ESTERO

1. Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla Convenzione internazionale di Berlino o da Comune a Comune, allo scopo di essere intimate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dagli artt. 28, 29 e 30 del Regolamento governativo (DPR 285/1990).
2. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc di formalina F.U.
3. Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le quarantotto ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

ART. 24- TRASPORTO DA O PER UNO DEGLI STATI ADERENTI ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DI BERLINO

1. Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino del 10/2/1937, che prevede il rilascio del passaporto mortuario si richiamano le norme previste all'art. 27 del Regolamento governativo (DPR 285/1990)

ART. 25- TRASPORTO FUORI DAL COMUNE

1. Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o dalla camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altra località funzioni religiose con accompagnamento in corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma liriche non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

ART. 26- PERMESSO DI SEPPELLIMENTO

1. Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'ufficiale dello Stato Civile rilascerà al custode del Cimitero il permesso di seppellimento.

ART. 27- TRAGITTO

1. Quando il convoglio funebre debba attraversare il territorio comunale, per quanto possibile, dovrà percorrere la strada più breve.

ART. 28- TRASPORTO DI CADAVERI PER INDAGINI SCIENTIFICHE

1. Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35 del Regolamento governativo (DPR 285/1990)

ART. 29- NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capo IV in materia di trasporto di cadaveri si fa rinvio al Regolamento governativo (DPR 285/1990 - Capo LV)

CAPO V

CONSEGNA DELLE SALME AL CIMITERO

ART. 30- AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA

1. Il custode del cimitero non può ricevere nel cimitero per essere inumato o tumulato, alcun cadavere, parte di esso od ossa umane, se non accompagnati dall'autorizzazione prevista dall'art. 6 del Regolamento governativo (DPR 285/1990)

ART. 31- CUSTODIA DEI DOCUMENTI

1. Gli atti di cui al precedente articolo devono esser trattenuti dal custode del cimitero. Lo stesso, parimenti, dovrà iscrivere sopra apposito registro in doppio esemplare:
 - a) Le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, paternità, età, luogo di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui al precedente articolo 30, l'anno, il giorno e l'ora di inumazione, il numero arabico portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento.
 - b) Le generalità come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati depositati.
 - c) Le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal Cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco.
 - d) Qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.
2. Un esemplare del registro di cui al precedente comma dovrà essere consegnato, alla fine di ogni anno, al comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il custode del Cimitero stesso.

ART. 32- RICEVIMENTO DI SALME E RESTI MORTALI

1. Il custode del cimitero riceve:
 - a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune ma aventi in esso la residenza al momento del decesso;
 - c) i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata, esistente nel cimitero stesso;
 - d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del Regolamento Governativo;
 - e) i cadaveri delle persone nate nel Comune ed i cadaveri delle persone nate nel Comune di Cuorgnè, sezione anagrafica di Borgiallo, nel periodo compreso fra il 12/01/1927 ed il 15/0/1948
 - f) i resti mortali delle persone sopraelencate.

Testo approvato con Deliberazione C.C. n. 13 del 07/05/1997

1. *Il custode del cimitero riceve:*
 - a) *i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;*
 - b) *i cadaveri delle persone morte fuori del Comune ma aventi in esso, in vita, la residenza;*
 - c) *i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata, esistente nel cimitero stesso;*
 - d) *i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del Regolamento Governativo;*
 - e) *i resti mortali delle persone sopraelencate.*

Modifica approvata con Deliberazione C.C. n. 31 del 20/11/2019 (8^ Modifica)

1. *Il custode del cimitero riceve:*
 - a) *i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;*
 - b) *i cadaveri delle persone morte fuori del Comune ma aventi in esso la residenza al momento del decesso;*
 - c) *i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata, esistente nel cimitero stesso;*
 - d) *i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del Regolamento Governativo;*
 - e) *i cadaveri delle persone nate nel Comune ed i cadaveri delle persone nate nel Comune di Cuorgnè, sezione anagrafica di Borgiallo, nel periodo compreso fra il 12/01/1927 ed il 15/0/1948*
 - f) *i resti mortali delle persone sopraelencate.*

ART. 33- DEPOSITO PROVVISORIO DI SALME O DI RESTI MORTALI

1. Nel caso di consegna al cimitero di salma o di resti mortali senza documento o con documenti irregolari, il custode ne dispone la deposizione nella camera mortuaria, dandone immediata comunicazione all'Ufficio di Stato civile, per le pratiche richieste dal caso.

CAPO VI

INUMAZIONI

ART. 34- SEPOLTURA

1. Le sepolture possono essere a inumazioni o a tumulazione.
2. Sono a inumazione le sepolture nella terra, secondo le norme dell'art. 68 e seguenti del Regolamento governativo.
3. Sono a tumulazioni le sepolture in loculi, cripte, celle o tombe individuali in muratura, cappelle, edicole, istituite secondo le norme di cui agli articoli 76, 77 e 78 del citato Regolamento governativo (DPR 285/1990)

ART. 35- FORME E CLASSI DEI CAMPI

1. I campi comuni per le sepolture ordinarie sono di una sola classe.
2. Essi sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.
3. I campi comuni per le salme degli adulti sono indicati con le lettere del piano regolatore del cimitero (Allegato "A")

ART. 36- CIPPI INDICATIVI

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve esser contraddistinta da un cippo costituito da un materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e l'indicazione dell'atto di seppellimento.
2. Sul cippo verrà applicata una targhetta di marmo con indicazione del nome e cognome del defunto e della data del seppellimento e verrà posto a cura del custode del cimitero, dopo coperta la fossa con la terra.

ART. 37- SCAVO DELLA FOSSA

1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità del piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

ART. 38- DIMENSIONI E DISPOSIZIONI DELLE FOSSE PER ADULTI

1. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere alla loro parte più profonda (a due metri) la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

2. I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separeranno fossa da fossa, e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontane dalle fosse di inumazione.

ART. 39- FOSSE PER FANCIULLI

1. Le fosse per inumazioni di cadaveri per fanciulli di età sotto i dieci anni devono avere nella parte più profonda (a metri due) una lunghezza media di metri 1,50, una larghezza di metri 0,50 e debbono distare di almeno metri 0,50 da ogni lato.

ART. 40- MODALITA' DI CONCESSIONE

1. Le inumazioni vengono accordate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una diversa sepoltura privata a pagamento. La loro durata è fissata in anni dieci e non è prorogabile.

ART. 41- REVOCA E DECADENZA DELLA SEPOLTURA

1. Le sepolture a inumazione in concessione temporanea possono essere revocate per esigenze di pubblico interesse o per una diversa sistemazione dei campi del cimitero. In tal caso verrà assegnata un'altra sepoltura.

ART. 42- CARATTERISTICHE DELLE CASSE PER L'INUMAZIONE

1. Per la costruzione delle casse si richiamano le norme del Regolamento governativo (DPR 285/1990) e dell'art. 16 del presente regolamento.

ART. 43- NORME RIGUARDANTI LE SEPOLTURE A INUMAZIONE

1. Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere sepolto in fossa separata dalle altre.
2. Per le sepolture in campi comuni non è ammessa la scelta dei posti.
3. I campi sono contornati da cordoli di pietra con il numero progressivo delle fosse.
4. Sulla fossa è permesso il collocamento di croci, di monumenti o lapidi in metallo, cemento, pietra, granito o marmo nelle altezze indicate.
L'esecuzione delle suddette opere dovrà avvenire esclusivamente durante l'orario di apertura al pubblico del cimitero. Il monumento o la lapide dovrà poggiare su un conveniente basamento atto a garantire la stabilità; detta fondazione non dovrà comunque superare la quota del terreno del campo e potrà avere le seguenti dimensioni massime: lunghezza m. 2,20; larghezza m. 1,00.
5. Non è consentito però l'uso di monumenti e lastre che coprano una estensione maggiore di due terzi della fossa stessa.
6. Sono ammessi i ritratti a smalto con cornici in bronzo, ceramica o altro materiale non deperibile, nonché i portafiori ed i lampadari.

7. le scritte devono essere limitate al cognome, nome, luogo e data di nascita o età, condizione delle persone defunte, anno, mese e giorno della morte. Per eventuali iscrizioni integrative è facoltà della Giunta comunale, dietro domanda, di dare autorizzazione.

ART. 44- ORNAMENTO CON FIORI E PIANTE

1. Sulle sepolture private e sulle tombe dei campi comuni si possono deporre fiori o coltivare aiuole, purché le radici ed i rami non invadano le tombe vicine. Sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a mt. 1,10. Nel caso superassero detta misura dovranno essere ridotti, su semplice invito del custode, all'altezza prescritta.
2. Nel caso di inadempienza il Sindaco disporrà d'autorità per il taglio ed anche per lo sradicamento.
3. E' consentita la posa di cordoli a delimitazione del posto.

ART. 45- SCADENZA DELLA CONCESSIONE - RECUPERO MATERIALI

1. Alla scadenza del periodo di concessione delle sepolture temporanee, i monumenti, le lapidi e tutti indistintamente i segni funerari posti sulla tomba, ad eccezione dei ritratti, passeranno in proprietà del Comune.
2. E' facoltà della Giunta Comunale, su istanza degli interessati presentata prima della scadenza suddetta, autorizzare il ritiro dei materiali di cui sopra, da parte degli aventi diritto, in considerazione della loro importanza artistica.
3. Parimenti la Giunta Comunale può autorizzare, a favore dei concessionari, il reimpiego di materiali in caso di cambiamento di sepoltura, come pure per tomba di parenti o affini entro il terzo grado, purché nello stesso cimitero e purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
4. Tutto ciò che passerà in proprietà del Comune alla scadenza della concessione sarà, a cura dello stesso Comune, utilizzato per costruzioni o riparazioni nel cimitero.
5. I materiali che non possono essere reimpiegati nel cimitero possono essere venduti con asta pubblica: l'importo relativo è impiegato per opere di miglioramento generale e di miglioramento dei campi comuni.

CAPO VII

TUMULAZIONI

ART. 46- SEPOLTURE A TUMULAZIONE

1. Le sepolture a tumulazione sono tutte di durata superiore ai venti anni, hanno carattere privato e sono soggette al pagamento di una tariffa.
2. Le tariffe di concessione sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale.
3. Le concessioni costituiscono materia di speciale concessione amministrativa da parte del Comune.

ART. 47- TIPI E DURATA DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni relative alle sepolture e tumulazioni sono 'le seguenti:
 - a) Aree per cappelle, tombe di famiglie ed edicole. La durata della concessione è fissata in anni cinquanta (50);
 - b) Loculi e tombe di famiglia. La durata della concessione è fissata in anni cinquanta (50);
 - c) Cellette ossario per la raccolta di resti mortali. La durata della concessione è fissata in anni cinquanta (50);
 - d) Cellette cinerarie per la raccolta delle ceneri di cadavere cremato. La durata della concessione è fissata in anni cinquanta (50).

Testo approvato con Deliberazione C.C. n. 13 del 07/05/1997

1. Le concessioni relative alle sepolture a tumulazione sono le seguenti:
 - a) aree per cappelle, tombe di famiglia ed edicole. La durata della concessione è fissata in anni (99);
 - b) loculi e tombe di famiglia. La durata della concessione è fissata in anni (99);
 - c) cellette ossario per la raccolta di resti mortali. La durata della concessione è fissata in anni (99);
 - d) cellette cinerarie per la raccolta delle ceneri di cadavere cremato. La durata della concessione è fissata in anni (99)

Modifica approvata con Deliberazione C.C. n. 8 del 23/02/2001 (5^ Modifica)

1. Le concessioni relative alle sepolture e tumulazioni sono 'le seguenti:
 - a) Aree per cappelle, tombe di famiglie ed edicole. La durata della concessione è fissata in anni cinquanta (50);
 - b) Loculi e tombe di famiglia. La durata della concessione è fissata in anni cinquanta (50);
 - c) Cellette ossario per la raccolta di resti mortali. La durata della concessione è fissata in anni cinquanta (50);
 - d) cellette cinerarie per la raccolta delle ceneri di cadavere cremato. La durata della concessione è fissata in anni cinquanta (50).

ART. 48- NORME PER LA CONCESSIONE

1. La concessione di sepolture a tumulazione può essere accordata a persone, enti e comunità, secondo le disponibilità.

2. Le tombe di famiglia possono essere concesse:
 - a) a una o più persone per esse esclusivamente;
 - b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
 - c) ad enti o comunità.
3. Il concessionario deve rivolgere istanza al Sindaco, in carta legale, con l'indicazione specifica degli estremi di identificazione del tumulo, tomba, celletta o dell'appezzamento di terreno,
4. Le tariffe delle concessioni sono stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 49- ATTO DI CONCESSIONE - PAGAMENTO - CAUZIONE

1. La concessione deve risultare da apposito atto da stipularsi fra il Comune ed il concessionario.
2. Prima della stipulazione dell'atto il concessionario deve versare:
 - a) l'importo della concessione in conformità alla tariffa comunale vigente.
 - b) l'importo delle spese e dei diritti contrattuali, nonché delle tasse e delle imposte afferenti il contratto.

ART. 50- DOVERI DEI CONCESSIONARI

1. La concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto e dai progetti, se richiesti.
2. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, cappelle ed edicole funerarie, loculi e cellette, sono a carico dei concessionari.

ART. 51- DECORRENZA DELLA CONCESSIONE - RINNOVI

1. Le concessioni di qualsiasi tipo hanno decorrenza dalla data della stipulazione della concessione.
2. Alla scadenza delle concessioni relative ad edicole, cappelle funerarie o aree per inumazioni private, i concessionari ed i loro successori potranno richiedere la conferma della sepoltura, che verrà accordata secondo la disponibilità e previo pagamento dell'importo della tariffa vigente all'atto del rinnovo della concessione.
3. Salvo quanto disposto dal secondo comma del successivo articolo 69 le concessioni relative ai loculi, alle cellette ossario ed alle cellette cinerarie non sono rinnovabili.

ART. 52- SCADENZA DELLA CONCESSIONE

1. La mancanza della richiesta di riconferma, da farsi almeno tre mesi prima della scadenza, costituirà una legale presunzione di abbandono ed il Comune non è tenuto ad effettuare ricerche per rintracciare gli interessati, ma provvederà ad affiggere, sei mesi

prima della scadenza della concessione, apposito avviso al Cimitero, con l'elenco delle concessioni in scadenza.

2. Quanto posto sulle sepolture scadute cadrà in proprietà del Comune, con le modalità di al precedente art. 45.

CAPO VIII

TOMBE DI FAMIGLIA, CAPPELLE ED EDICOLE

ART. 53- CONCESSIONE DELL'AREA

1. Nel cimitero, compatibilmente con la disponibilità ed alla prestabilita destinazione delle aree, possono essere assegnate a persone, Enti e Comunità aree per tombe di famiglia, cappelle ed edicole funerarie o per inumazioni.
2. Due o più famiglie possono avere in concessione una medesima area per sepolture di famiglia fissando nel contratto le rispettive quote con l'indicazione specifica dei loculi, delle cellette ossario o cinerarie di pertinenza.
3. La concessione di aree per la costruzione di cappelle e di edicole funerarie può essere assegnata sia a residenti sia a non residenti. In quest'ultimo caso deve ricorrere almeno uno dei seguenti presupposti.
 - a) che il concessionario sia nato a Borgiallo;
 - b) che il concessionario sia stato residente a Borgiallo.La condizione citata al precedente punto b) deve trovare un riscontro anagrafico, In caso di concessione di area in favore di un soggetto non residente, i prezzi stabiliti per la medesima all'atto della stipulazione verranno maggiorati nella misura del 50%.

ART. 54- OBBLIGHI PARTICOLARI DEI CONCESSIONARI DI AREE PER TOMBE DI FAMIGLIA-TERMINI

1. Dalla data di stipulazione dell'atto di concessione decorrono i termini di anni cinque per la presentazione della richiesta di concessione edilizia e del relativo progetto.
2. Dalla data di notificazione della concessione edilizia decorrono dodici mesi per l'inizio dei lavori, i quali devono essere ultimati nel termine di trentasei mesi dal loro inizio.
- 2 bis Per quanto attiene gli atti di concessione stipulati prima dell'approvazione del presente regolamento comunale, ma per i quali non è ancora stata richiesta alcuna concessione edilizia ovvero non siano ancora ultimate le opere da realizzare, a far data dell'entrata in vigore del presente comma integrativo, decorrerà il termine di un anno eventualmente prorogabile (mediante atto deliberativo della Giunta comunale) una sola volta per ulteriori dodici mesi, su richiesta motivata del concessionario. Anche nei casi anzidetti varranno le condizioni previste dai commi 2,3 e 4 del presente articolo. Qualora i lavori di cui al precedente comma 2 non venissero realizzati entro i termini previsti ed il provvedimento concessorio dovesse decadere, non sarà possibile presentare ulteriore richiesta di concessione edilizia.
3. I termini previsti dal comma precedente sono prorogabili dal Sindaco, per le sepolture in corso d'opera, a richiesta e per motivi da valutarsi dell'Amministrazione, per un periodo non superiore a dodici mesi.

4. Per il periodo di proroga viene applicata la penale mensile del 2% del corrispettivo della concessione.

Modifica approvata con Deliberazione C.C. n. 40 del 20/12/1999 (3^ Modifica)

2 bis Per quanto attiene gli atti di concessione stipulati prima dell'approvazione del presente regolamento comunale, ma per i quali non è ancora stata richiesta alcuna concessione edilizia ovvero non siano ancora ultimate le opere da realizzare, a far data dell'entrata in vigore del presente comma integrativo, decorrerà il termine di un anno eventualmente prorogabile (mediante atto deliberativo della Giunta comunale) una sola volta per ulteriori dodici mesi, su richiesta motivata del concessionario. Anche nei casi anzidetti varranno le condizioni previste dai commi 2,3 e 4 del presente articolo. Qualora i lavori di cui al precedente comma 2 non venissero realizzati entro i termini previsti ed il provvedimento concessorio dovesse decadere, non sarà possibile presentare ulteriore richiesta di concessione edilizia.

ART. 55- MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

1. Le domande per la costruzione di cappelle ed edicole funerarie devono essere redatte su carta legale e firmate dal concessionario.
Al progetto dovrà essere allegata una descrizione sommaria delle opere contenente il valore economico presunto dei lavori da eseguirsi. Il richiedente dovrà versare una cauzione pari a 1/20 dell'importo presunto dei lavori con un minimo di 1 50.000=, a garanzia della regolare esecuzione delle opere e a salvaguardia di eventuali danni arrecati alle proprietà comunali o private.
2. I disegni devono recare la firma del progettista, del direttore dei lavori, dell'esecutore, che dovrà depositare la propria firma in Comune prima dell'inizio dei lavori stessi.
3. Il Sindaco potrà richiedere eventuali altre notizie che riterrà necessarie nel caso di opere da rilevante importanza decorativa, potrà richiedere disegni o fotografie del bozzetto per sottoporli alla Commissione edilizia,
4. I singoli progetti devono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere dell'USL e sentita la Commissione igienico-edilizia.
5. Nell'atto di approvazione del progetto verrà definito il numero di salme che potranno venire accolte nel sepolcro.
6. Le sepolture private non possono avere comunicazioni con l'esterno del cimitero.
7. Nessuna modifica può effettuarsi al progetto originale autorizzato dal Comune, senza averne fatta richiesta ed ottenuta l'approvazione da parte del Sindaco, con le modalità previste dai precedenti commi.

ART. 56- PRESCRIZIONI DA OSSERVARE NEL CORSO DEI LAVORI

1. All'esecutore dei lavori è fatto obbligo di recingere lo spazio su cui deve sorgere l'opera, mediante apposito assito, senza occupare altri posti limitrofi, limitando l'eventuale occupazione dei viali circostanti a piccole porzioni che verranno indicate dall'Ufficio Tecnico Comunale.

2. Durante l'esecuzione dei lavori è fatto obbligo di usare tutte le precauzioni atte a non recare danni né alla proprietà comunale né ai manufatti di proprietà privata, ritenendosi il concessionario e l'esecutore dei lavori responsabili in solido dei danni che venissero provocati.
3. L'impresa potrà eseguire i lavori anche in orario di chiusura del cimitero. A tal proposito a suo nome dovrà ottenere dal Comune copia delle chiavi previa produzione di apposita istanza dalla quale si rilevi:
 - a) il nominativo del concessionario per conto del quale sono da eseguirsi i lavori; b) il tempo presumibile di esecuzione;
 - c) l'impegno di eseguire i lavori nel pieno ed assoluto rispetto del luogo garantendo comunque e costantemente la chiusura totale del cimitero;
 - d) l'impegno a mantenere il luogo sgombro da macerie, ecc.L'ufficio tecnico terrà apposito registro per il riscontro delle chiavi.
L'impresa dovrà costituire una cauzione pari a L. 5.000.000=: da versarsi direttamente alla Tesoreria comunale ovvero prestare specifica polizza bancaria o assicurativa svincolabile a ultimazione dei lavori previo benestare dell'ufficio tecnico comunale.
A semplice richiesta dell'ufficio tecnico comunale la ditta è tenuta al ripristino immediato di quanto evidenziato. Ogni infrazione alla violata consegna delle chiavi ovvero al rispetto del luogo, comporterà l'immediato incameramento della cauzione previa relazione dell'Ufficio tecnico e deliberazione della Giunta Comunale con contestuale ritiro delle chiavi.
Ai fini del presente un'impresa può eseguire contemporaneamente più lavori.

ART. 57- USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE

1. Il diritto di sepolcro non può in alcun modo essere ceduto.
2. Il diritto di uso delle sepolture private di famiglia è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc.)m fino al completamento della capienza del sepolcro.
3. Ai fini dell'applicazione del precedente comma, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterale, ampliata agli affini, fino al sesto grado.
4. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta, il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal concessionario del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
5. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione, ovvero dai suoi eredi, con una apposita dichiarazione resa ai sensi della Legge 4/1/1968 n. 15, da presentare al Servizio comunale di polizia mortuaria che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, autorizzerà la sepoltura.
6. Può altresì essere consentita, su richiesta del concessionario o dei suoi eredi, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito meriti nei confronti del concessionario.

7. I casi di convivenza di cui al comma precedente verranno valutati di volta in volta dal competente ufficio comunale, in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al comma 5 ed alle risultanze anagrafiche.
8. Eventuali particolari benemeritenze nei confronti del concessionario, ovvero dei suoi eredi, v'è comprovata con apposita dichiarazione resa ai sensi della Legge 4/1/1968 n. 15 dal concessionario stesso, depositata presso il Servizio comunale di polizia mortuaria almeno due anni prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura. Qualora il decesso si verifichi prima del decorso dei due anni, potrà essere consentita la tumulazione provvisoria di qui all'articolo seguente.
9. Al di fuori di quanto stabilito dall'articolo seguente rimangono tassativamente esclusi dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti, inoltre nessun atto inerente al diritto di sepolcro permesso ogni qualvolta sorga il dubbio sul diritto del richiedente oppure quando sia fatta opposizione dagli aventi diritto.

ART. 58- TUMULAZIONE PROVVISORIA

1. La tumulazione provvisoria in tombe di famiglia può essere autorizzata esclusivamente nei seguenti casi:
 - a) quando il richiedente dimostri di aver ottenuto in concessione un'area cimiteriale per edificare la propria tomba;
 - b) quando il Cimitero Comunale risulti carente di loculi;
 - c) quando, trattandosi di persona che si trovava in condizioni di particolare benemeritenza nei confronti del titolare della concessione, ovvero dei suoi eredi, non siano ancora trascorsi, alla data della tumulazione, i due anni previsti dal comma otto del precedente articolo.
2. La relativa autorizzazione è concessa dal Sindaco previo assenso formale del concessionario.
3. La tumulazione provvisoria è consentita per una durata non superiore a quella prevista per l'ultimazione dei lavori della tomba nel caso di cui al punto a) del primo comma, ovvero sino alla scadenza dei due anni nel caso di cui al punto o) del medesimo comma.
4. Colui che richiede la tumulazione provvisoria, dovrà dichiarare formalmente, all'atto della domanda, di essere a conoscenza che in ogni caso, alla scadenza regolamentare della stessa senza che si sia provveduto altrimenti, la salma verrà inumata in campo comune a cura dell'Amministrazione comunale, senza che quest'ultima sia tenuta a dare preavviso agli interessati.

ART. 59- OSSARI, CINERARI E LOCULI

1. Nelle tombe di famiglia e nelle edicole funerarie è consentita la costruzione di ossari, cinerari e loculi.
2. Per questi ultimi si applicano le norme di cui agli articoli 69 - comma 30 e 40; 70, 71, 72 e 73 del presente regolamento.

ART. 60- SALME O RESTI PROVENIENTI DA ALTRI COMUNI

1. Nelle cappelle di famiglia sono ammesse le salme od i resti o le ceneri delle persone ovunque decedute o già altrove sepolte, che risultino averne titolo secondo le norme del precedente articolo 58.

ART. 61 - COLLAUDO DELLE OPERE E RIMBORSO DEL DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale previsto dall'art. 55 secondo comma verrà rimborsato dopo collaudo delle opere effettuato dall'Unità sanitaria locale e dall'Ufficio tecnico comunale.
2. Qualora l'opera non corrisponda a quanto precisato nel progetto, il deposito cauzionale verrà incamerato dal Comune, salve eventuali altre sanzioni previste dalle vigenti norme legislativo e regolamentari.

ART. 62- MANCATA UTILIZZAZIONE DELL'AREA

1. Qualora il concessionario non rispetti i termini fissati dall'art. 54 la concessione si intende decaduta ed il Comune provvederà - previa deliberazione della Giunta Comunale - al rimborso di 1/3 del prezzo pagato all'atto della domanda, con esclusione dell'IIVA e delle spese contrattuali.
2. In caso di rinuncia alla concessione vedasi il successivo articolo 65.
3. Il provvedimento di decadenza sarà notificato al concessionario. Se trattasi di area con parziale opera in corso, le opere eventualmente esistenti resteranno acquisite al Comune senza alcun rimborso, ma il concessionario ha diritto di recuperare il materiale a piè d'opera non ancora utilizzato, da effettuarsi non oltre sei mesi dalla notifica.

ART. 63- MANUTENZIONE DELLE OPERE

1. Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti in solido a provvedere alla decorosa manutenzione ordinaria della sepoltura e delle opere annesse; ad eseguire i restauri ed opere che l'Amministrazione comunale riterrà opportuni od indispensabili per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene, ad eliminare eventuali infrazioni connesse. Tutte le opere di manutenzione straordinaria alle edicole funerarie che comportino interventi alla muratura, intonaco, rivestimento, impermeabilizzazione, serramenti e vetrate, dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione comunale subordinate al versamento della cauzione di cui all'art. 55. Se più sono titolari della concessione o loro aventi causa, solidale è la loro responsabilità e la loro responsabilità nell'esercizio dei diritti e doveri inerenti, e qualsiasi iniziativa o decisione in merito a detto esercizio dovrà essere approvata dalla totalità dei concessionari o da un delegato di essi munito di procura.

ART. 64- DECADENZA PER ABBANDONO

1. Si intendono decadute le concessioni delle sepolture di famiglia che risultano, a seguito di deliberazione della Giunta Comunale, e prima della scadenza della concessione, in stato di abbandono per la non esecuzione di opere indispensabili al buon mantenimento o per l'abbandono in stato gravemente indecoroso.
2. Rilevandosi lo stato di abbandono sarà notificata ai concessionari specifica diffida del Sindaco; se il concessionario non risulta reperibile sulla tomba sarà apposta una palma-avviso e sarà data diffida con pubblicazione su almeno due quotidiani diffusi localmente; sarà inoltre affisso all'albo posto all'ingresso del cimitero, l'elenco delle sepolture per le quali si è iniziata la procedura di decadenza.
3. Decorso senza esito un anno dall'invio della diffida o dalla pubblicazione all'albo o sui giornali locali, sarà dichiarata la decadenza con deliberazione della Giunta Comunale, che avrà efficacia dalla data di esecutività della deliberazione stessa; e da tale data il Comune rientrerà nella piena disponibilità della sepoltura.
4. Pronunciata la decadenza, l'area e le costruzioni ivi esistenti passeranno, a tutti gli effetti, nella disponibilità del Comune.

ART. 65- CESSIONE E RETROCESSIONE

1. A) Aree libere:
Il Concessionario di aree di sepoltura di famiglia sulla quale non siano state eseguite opere, e sempre che non si sia verificata decadenza per mancata utilizzazione, può rinunciare alla stessa a favore del Comune, ottenendo - previa deliberazione della Giunta Comunale - il rimborso di un terzo dell'importo versato per la concessione con esclusione delle spese, dei diritti contrattuali e delle imposte e tasse.
2. B) Aree con parziale costruzione:
Se il concessionario non intende portare a termine la costruzione intrapresa, salvo decadenza, si applica la norma di cui alla precedente lettera A) ed il concessionario ha diritto al recupero delle opere in soprassuolo, da effettuarsi non oltre due mesi dalla rinuncia.
A discrezione dell'Amministrazione - previa deliberazione della Giunta Comunale - le sole opere possono essere cedute a terzi, che a loro volta ottengano in concessione dal Comune l'area rinunciata e si impegnino ad ultimare le opere stesse nei termini stabiliti dall'articolo 54 del presente regolamento.
3. C) Aree con opere finite
Il Concessionario può rinunciare alla concessione di aree con opere finite, con diritto - previa deliberazione della Giunta Comunale - al rimborso del valore delle opere, da ridursi in ragione dei posti eventualmente già occupati. Le opere sono valutate dall'Ufficio tecnico comunale salvo contraddittorio dell'interessato. L'importo versato per la concessione sarà restituito al concessionario nelle seguenti misure:
 - due terzi per le rinunce effettuate entro cinque anni dalla data di stipulazione dell'atto di concessione;
 - la metà per le rinunce effettuate entro i dieci anni;

- nessun rimborso spetta per le rinunce avvenute dopo i dieci anni dalla stipulazione dell'atto.
- 4. Le aree con opere finite che hanno fatto oggetto di rinuncia a concessione, saranno nuovamente assegnate, da parte del Comune, a terzi richiedenti, seguendo la normale procedura per la concessione di aree. Oltre all'importo della concessione dovrà essere versato l'importo del valore delle opere, determinato nei modi sopraindicati.

ART. 66- DIVISIONE

1. Più titolari di una tomba possono, se d'accordo, con atto notarile o per scrittura privata autenticata, da produrre in copia autentica all'Ufficio di Stato Civile, procedere alla divisione dei vari posti o all'assegnazione di quote.
2. In relazione a questi si possono determinare gli oneri di manutenzione.
3. La rinuncia da parte di un contitolare, se a favore di tutti gli altri contitolari, costituisce accrescimento e non cessione, ai fini dei canoni dovuti; essa deve risultare nei modi previsti dal primo comma del presente articolo.

ART. 67- TERMINE DELLE CONCESSIONI PERPETUE

1. tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dall'art. 99 del Regolamento governativo (DPR 285/1990)

CAPO IX

LOCULI, CELLETTE OSSARIO E CELLETTE CINERARIE

ART. 68- NORME PER LA CONCESSIONE

1. Salvo quanto disposto dal presente titolo, la concessione dei loculi, delle cellette ossario e delle cellette cinerarie è regolata dalle norme di cui al precedente titolo VII.
2. Il diritto di sepoltura è riservato alla sola persona individuata nell'atto di concessione. Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.
3. La concessione di loculi, cellette ossario e cellette funerarie potrà essere fatta:
 - per le salme di persone residenti nel Comune;
 - per le salme di parenti ed affini fino al primo grado di persone residenti nel comune;
 - per le salme di parenti ed affini fino al primo grado di persone sepolte nel cimitero comunale di Borgiallo;
 - per la salma di persona già stabilmente convivente di persona sepolta nel cimitero comunale di Borgiallo purché la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica;
 - per la salma dell'erede del concessionario che retrocede il loculo;
 - per la salma di parenti e affini di primo grado dell'erede del concessionario che retrocede il loculo;
4. L'importo della concessione è aumentato del 50% quando si riferito alla salma di persona che non è nata o non è stata residente nel Comune, è aumentata del 10% quando si riferito alla salma di persona che è nata o è stata residente nel Comune.
5. Le cellette ossario sono sempre concesse senza alcuna maggiorazione, quando siano destinate ad ospitare i resti di salme già sepolte nel cimitero di Borgiallo.

Testo originario approvato con Deliberazione C.C. n. 13 del 07/05/1997

3. La concessione di loculi, cellette ossario e cellette funerarie potrà essere fatta a persone residenti nel Comune, oppure a parenti ed affini fino al primo grado di persone residenti nel Comune od ivi sepolte.

Modifica approvata con Deliberazione C.C. n. 8 del 23/02/2001 (5^ Modifica)

3. La concessione di loculi, cellette ossario e cellette funerarie potrà essere fatta a persone residenti nel Comune, oppure a parenti ed affini fino al primo grado di persone residenti nel comune od ivi sepolte, oppure a persona già stabilmente convivente di persone ivi sepolte purché la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica.

Modifica approvata con Deliberazione C.C. n. 37 del 05/11/2015 (6^ Modifica)

3. La concessione di loculi, cellette ossario e cellette funerarie potrà essere fatta a persone residenti nel Comune, oppure a parenti ed affini fino al primo grado di persone residenti nel comune od ivi sepolte, oppure a persona già stabilmente convivente di persone ivi sepolte purché la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica infine all'erede del concessionario, in quanto non rientrante nelle fattispecie di cui sopra, che retrocede il loculo.

Modifica approvata con Deliberazione C.C. n. 28 del 27/07/2016 (7^ Modifica)

2. *Il diritto di sepoltura è riservato alla sola persona individuata nell'atto di concessione. Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.*
3. *La concessione di loculi, cellette ossario e cellette funerarie potrà essere fatta:*
 - *per le salme di persone residenti nel Comune;*
 - *per le salme di parenti ed affini fino al primo grado di persone residenti nel comune;*
 - *per le salme di parenti ed affini fino al primo grado di persone sepolte nel cimitero comunale di Borgiallo;*
 - *per la salma di persona già stabilmente convivente di persona sepolta nel cimitero comunale di Borgiallo purché la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica;*
 - *per la salma dell'erede del concessionario che retrocede il loculo;*
4. *L'importo della concessione è aumentato del 50% quando si riferito alla salma di persona che non è nata o non è stata residente nel Comune, è aumentata del 10% quando si riferito alla salma di persona che è nata o è stata residente nel Comune.*
5. *Le cellette ossario sono sempre concesse senza alcuna maggiorazione, quando siano destinate ad ospitare i resti di salme già sepolte nel cimitero di Borgiallo.*

Modifica approvata con Deliberazione C.C. n.22 del 25/09/2020 (9^ Modifica)

3. *La concessione di loculi, cellette ossario e cellette funerarie potrà essere fatta:*
 - *per le salme di persone residenti nel Comune;*
 - *per le salme di parenti ed affini fino al primo grado di persone residenti nel comune;*
 - *per le salme di parenti ed affini fino al primo grado di persone sepolte nel cimitero comunale di Borgiallo;*
 - *per la salma di persona già stabilmente convivente di persona sepolta nel cimitero comunale di Borgiallo purché la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica;*
 - *per la salma dell'erede del concessionario che retrocede il loculo;*
 - *per la salma di parenti e affini di primo grado dell'erede del concessionario che retrocede il loculo;*

ART. 69 - LOCULI

1. La concessione di loculi singoli è data individualmente dietro prenotazione o a seguito del decesso della persona cui è destinato.
La prenotazione viene fatta a discrezione dell'Amministrazione a seguito di pubblicazione di apposito avviso in luoghi pubblici e presso il cimitero.
2. La concessione dei loculi ha durata di anni cinquanta, e può essere rinnovata per una sola volta previa verifica della disponibilità e pagamento dell'importo della tariffa vigente all'atto del rinnovo della concessione
3. Alla scadenza il loculo rientrerà in possesso del Comune ed i resti mortali verranno posti nell'ossario comune, salva la facoltà, per gli eredi, di collocare i resti in cellette ossario e salvo quanto predisposto dal successivo art. 87, secondo comma.
4. Nei loculi è ammesso il collocamento di cassetine con i resti o le ceneri di altre salme, dietro pagamento del corrispettivo minimo fissato per il posto in ossario o cinerario e dietro consenso del concessionario o dei suoi eredi.
Qualora il loculo venga utilizzato per il collocamento esclusivo di cassetine con i resti

e/o di urne cinerarie - con tassativa esclusione di feretri - non verrà richiesto il pagamento del corrispettivo minimo fissato per il posto in ossario o cinerario a condizione che ogni loculo contenga fino ad un massimo di 4 cassetine e/o urne contenenti i resti e/o le ceneri del concessionario e dei suoi parenti, conviventi o affini di primo grado.

Testo approvato con Deliberazione C.C. n. 13 del 07/05/1997

2. *La concessione dei loculi ha durata di anni novantanove e non è prorogabile.*
4. *Nei loculi è ammesso il collocamento di cassetine con i resti o le ceneri di altre salme, dietro pagamento del corrispettivo minimo fissato per il posto in ossario o cinerario e dietro consenso del concessionario o dei suoi eredi.*

Modifica approvata con Deliberazione C.C. n. 4 del 25/02/2000 (4^ Modifica)

4. *Nei loculi è ammesso il collocamento di cassetine con i resti o le ceneri di altre salme, dietro pagamento del corrispettivo minimo fissato per il posto in ossario o cinerario e dietro consenso del concessionario o dei suoi eredi.*
Qualora il loculo venga utilizzato per il collocamento esclusivo di cassetine con i resti e/o di urne cinerarie - con tassativa esclusione di feretri - non verrà richiesto il pagamento del corrispettivo minimo fissato per il posto in ossario o cinerario a condizione che ogni loculo contenga fino ad un massimo di 4 cassetine e/o urne contenenti i resti e/o le ceneri del concessionario e dei suoi parenti, conviventi o affini di primo grado.

Modifica approvata con Deliberazione C.C. n. 8 del 23/02/2001 (5^ Modifica)

2. *La concessione dei loculi ha durata di anni cinquanta, e può essere rinnovata per una sola volta previa verifica della disponibilità e pagamento dell'importo della tariffa vigente all'atto del rinnovo della concessione*

ART. 70- CARATTERISTICHE DEI FERETRI PER SEPOLTURA NEI LOCULI

1. A norma dell'art. 77 del Regolamento Governativo (DPR 285/1990) per la tumulazione nei loculi è prescritta la duplice cassa: una di metallo e altra esterna, in legno.

ART. 71- CELLETTE OSSARIO

1. Le cellette ossario raccolgono in cassette di zinco a fuoco, e con targhetta portante il nome ed il cognome del defunto, i resti dei cadaveri esumati da qualsiasi sepoltura.
2. Ogni cassetta deve contenere i resti di una sola persona.

ART. 72-CELLETTE CINERARIE

1. Le cellette cinerarie raccolgono, in apposite urne, le ceneri di cadaveri cremati.
2. Ogni celletta cineraria può contenere fino ad un massimo di due urne cinerarie, contenenti le ceneri di persone legate da parentela affinità di primo grado o stabile convivenza in vita risultante da certificazione anagrafica.

Testo approvato con Deliberazione C.C. n. 13 del 07/05/1997

2. Ogni celletta cineraria può contenere fino ad un massimo di due urne cinerarie, purché contenenti le ceneri di persone legate da parentela o affinità di primo grado.

Modifica approvata con Deliberazione C.C. n. 8 del 23/02/2001 (5^ Modifica)

2. Ogni celletta cineraria può contenere fino ad un massimo di due urne cinerarie, contenenti le ceneri di persone legate da parentela affinità di primo grado o stabile convivenza in vita risultante da certificazione anagrafica;

ART. 73 - REGIME DI RETROCESSIONE DI LOCULI, CELLETTE OSSARIO E CINERARI

1. I loculi, le cellette ossario e le cellette cinerarie non sono commerciabili a nessun titolo.
2. E' consentita, previa deliberazione della Giunta comunale, la retrocessione al Comune di concessione di loculi, cellette ossario e cinerari.
3. L'utilizzazione del loculo entro i dieci anni e' consentita solo per i discendenti diretti. In caso di restituzione e' rimborsato il 25% del prezzo pagato al netto.
4. Se la restituzione avviene oltre il decimo anno dalla concessione il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso.
5. Qualora, a seguito di estumulazioni o per altro motivo, il concessionario di un loculo, purché quest'ultimo non sia ancora utilizzato, possa trovare una possibilità di avvicinamento ad un altro loculo contenente la salma di un familiare, può fare richiesta di permuta del loculo e della relativa concessione.
Contestualmente, si impegnerà a retrocedere gratuitamente il loculo in suo possesso al Comune.
La Giunta Comunale valuterà la richiesta e, se ritenuta ammissibile, la autorizzerà, fissando le eventuali condizioni che rendano la permuta non penalizzante per il Comune.
6. La concessione di loculo decade al momento in cui si provveda, da parte di eredi o aventi causa, alla estumulazione anticipata della salma per trasferimento ad altra sepoltura. Lo stesso vale per le concessioni inerenti cellette ossario o cineraria. In questo caso il loculo, la celletta ossario o cineraria rientrano immediatamente e gratuitamente nella disponibilità del comune.

Modifica approvata con Deliberazione C.C. n. 40 del 20/12/1999 (3^ Modifica)

6. La concessione di loculo decade al momento in cui si provveda, da parte di eredi o aventi causa, alla estumulazione anticipata della salma per trasferimento ad altra sepoltura. Lo stesso vale per le concessioni inerenti cellette ossario o cineraria. In questo caso il loculo, la celletta ossario o cineraria rientrano immediatamente e gratuitamente nella disponibilità del comune.

ART. 74- SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DEI LOCULI, CELLETTE OSSARIO E CINERARI

1. I loculi, le cellette ossario e i cinerari sono ceduti con la lapide che sarà collocata entro il termine stabilito dall'Amministrazione nell'atto di concessione, a spese del

concessionario.

2. E' vietato applicare alla lapide che divide l'avello mensole e davanzali sporgenti; è vietato altresì sistemare vasi di fiori ed altri oggetti ingombranti nello spazio antistante i loculi e le cellette nelle adiacenze delle file di terra.
3. Alle lapidi potranno essere applicati ornamenti in marmo, bronzo o altro metallo, nonché portafiori e lampade votive, purché non sporgano per più di 15 centimetri. Sono ammessi i ritratti a smalto ed in porcellana.
4. Per le iscrizioni si applicano le disposizioni del precedente articolo 43 ultimo comma. L'impresa incaricata per l'iscrizione dovrà dare preavviso scritto su apposito modulo al custode del cimitero.

CAPO X

CREMAZIONI, AUTOPSIE E IMBALSAMAZIONI

ART. 75- URNA CINERARLA

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere, devono essere raccolte in apposita urna cineraria, in materiale refrattario, perfettamente chiusa.
2. L'urna deve portare all'esterno l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

ART. 76- TRASPORTO DELLE URNE CON LE CENERI

1. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.

ART. 77- AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

1. La cremazione di ciascun cadavere deve esser autorizzata dal Sindaco dietro presentazione dei documenti indicati all'art. 79 del Regolamento governativo (DPR 285/1990).

ART. 78- VERBALE DI CONSEGNA DELL'URNA CON LE CENERI

1. Per il verbale di consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'art. 343 del T.U. delle leggi sanitari, si fa riferimento a quanto prescritto all'art. 81 del Regolamento governativo.
2. Le urne cinerarie contenenti i residui della completa cremazione oltre che nel cimitero possono essere accolte in cappelle o templi appartenenti ad enti morali od anche in colombari privati. Questi ultimi debbono avere le caratteristiche delle singole nicchie cinerarie del cimitero comunale, debbono avere destinazione stabile e debbono offrire garanzia contro ogni profanazione.

CAPO XI

ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

ART. 79- ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.
2. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione.
3. Le esumazioni straordinarie vengono regolate dal custode e si eseguono, possibilmente, nelle prime ore del mattino e nelle ore in cui il cimitero è chiuso.

ART. 80- ESUMAZIONI STRAORDINARIE

1. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione dietro ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro autorizzazione del Sindaco per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.
2. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.
3. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del Direttore Sanitario della Unità sanitaria locale e del custode.
4. Per le esumazioni straordinarie richieste da privati, saranno versati gli importi per diritti di assistenza fissata dalla tabella "C" allegata.

ART. 81- DIVIETO DI ESUMAZIONI STRAORDINARIE

1. Salvi i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:
 - a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre;
 - b) quando trattasi della salma di persona morta per malattia infettiva contagiosa.

ART. 82- DEPOSITO DELLE OSSA ESUMATE

1. Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse non facciano domanda di raccoglierle per depositarle in cellette o colombari posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte in cassetine di zinco a norma dell'art. 36 comma due del Regolamento governativo (DPR 285/1990).
2. Gli avanzi degli indumenti, casse, etc. e tutti i rifiuti risultanti dalle operazioni cimiteriali sono da considerarsi rifiuti urbani ai sensi dell'art. 7 D.L. 5.2.1997 n. 22 e

dovranno essere smaltiti ai sensi del D.M. che sarà emanato ai sensi dell'art. 45 del citato D.L. Fino alla piena attuazione del D.L.vo 5.2.1997, n. 22, per lo smaltimento di tali rifiuti occorre fare riferimento a quanto disposto dalle G.D.R. n. 122-19675 del 2.6.1997 e n. 29-24570 del 11.5.1998 e dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993.

Testo approvato con Deliberazione C.C. n. 13 del 07/05/1997

2. Gli avanzi degli indumenti, casse, ecc, devono essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente per i rifiuti speciali di cui al DPR 10/9/1982 n. 915.

Modifica approvata con Deliberazione C.C. n. 34 del 12/11/1997 (1^Modifica)

2. Gli avanzi degli indumenti, casse, etc. e tutti i rifiuti risultanti dalle operazioni cimiteriali sono da considerarsi rifiuti urbani ai sensi dell'art. 7 D.L. 5.2.1997 n. 22 e dovranno essere smaltiti ai sensi del D.M. che sarà emanato ai sensi dell'art. 45 del citato D.L.

Modifica approvata con Deliberazione C.C. n. 33 del 27/11/1998/ (2^Modifica)

2. Gli avanzi degli indumenti, casse, etc. e tutti i rifiuti risultanti dalle operazioni cimiteriali sono da considerarsi rifiuti urbani ai sensi dell'art. 7 D.L. 5.2.1997 n. 22 e dovranno essere smaltiti ai sensi del D.M. che sarà emanato ai sensi dell'art. 45 del citato D.L. Fino alla piena attuazione del D.L.vo 5.2.1997, n. 22, per lo smaltimento di tali rifiuti occorre fare riferimento a quanto disposto dalle G.D.R. n. 122-19675 del 2.6.1997 e n. 29-24570 del 11.5.1998 e dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993.

ART. 83- AVVISI DI SCADENZA

1. L'Amministrazione comunale comunicherà con pubblico manifesto delle esumazioni da eseguire, indicando che l'esumazione viene eseguita per tutte le concessioni in scadenza e per tutte le fosse comuni concesse nel decennio precedente.
2. Coloro che vogliono essere informati della data di esumazione debbono darsi nota all'ufficio di Stato civile, comunicando il loro preciso indirizzo.

ART. 84 - ESTUMULAZIONE

1. Le salme tumulate in loculo si possono estumulare. in via ordinaria alla scadenza della concessione, ed in via straordinaria in ogni tempo, a richiesta di familiari, con autorizzazione del Sindaco, quando si sia disposta una diversa sistemazione.
2. Si osservano le norme di cui all'art. 86 del Regolamento governativo (DPR 285/1990) per quanto applicabili, e le disposizioni di cui agli articoli precedenti.
3. Non sono permesse estumulazioni quanto la loro effettuazione richiede la rimozione di altre salme, salvo il caso in cui questa sia disposta dall'Autorità Giudiziaria.

ART. 85- ESUMAZIONI E ESTUMULAZIONI GRATUITE ED A PAGAMENTO

1. Le esumazioni e le estumulazioni, ordinarie o straordinarie, sono sottoposte al pagamento dei diritti secondo le tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.

Testo approvato con Deliberazione C.C. n. 13 del 07/05/1997

1. Le esumazioni ordinarie, escluse quelle in sepolture private, sono eseguite gratuitamente.
2. Le estumulazioni e le esumazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento dei diritti stabiliti in tariffa. (Allegato "C")

Modifica approvata con Deliberazione C.C. n. 37 del 05/11/2015 (6^Modifica)

.

ART. 86- RINVENIMENTO DI MATERIALI E INTEGRITA' DEI RESTI

1. Sia nelle esumazioni che nelle estumulazioni, nessuno può sottrarre parti di salme, di indumenti o di oggetti, ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria e salvo quanto dispone l'articolo successivo.

ART. 87- RECUPERO DI OGGETTI PREZIOSI E DI RICORDI

1. I familiari i quali ritengano che le salme da esumare abbiano oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono dare avviso all'Ufficio di Stato Civile prima dell'esumazione e intervenire, anche per interposta persona, all'esumazione stessa.
2. Gli oggetti di valore o di particolare interesse, che fossero rinvenuti nelle esumazioni saranno comunque accantonati a cura dell'economo e rimarranno a disposizione dei legittimi proprietari per un anno.
3. E' assolutamente vietato al personale del Cimitero di appropriarsi di oggetti rinvenuti o comunque appartenenti alle tombe.

ART. 88- AUTOPSIE

1. Le autopsie, anche se ordinate dell'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.
2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati, da parte del direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura, al Sindaco per l'eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 4
3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva, il Medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al Direttore Sanitario dell'U.S.L. competente ed essa varrà come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle Leggi sanitarie.

Testo approvato con Deliberazione C.C. n. 13 del 07/05/1997

2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per la eventuale rettifica, da parte del Direttore Sanitario, della scheda di morte di cui all'art. 4.

Modifica approvata con Deliberazione C.C. n. 34 del 12/11/1997 (1^Modifica)

2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati, da parte del direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura, al Sindaco per l'eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 4

ART. 89-TRATTAMENTI DI IMBALSAMAZIONE

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione di cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo del Direttore Sanitario, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
2. Per far eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione della documentazione prescritta dall'art. 46 comma 2 del Regolamento governativo (DPR 285/1990).
3. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli articoli 9 e 69 del DPR 13/2/1964 n. 185.

CAPO XII

POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO

ART.90 - ORARIO

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario deliberato dalla Giunta Municipale ed affisso all'ingresso.
2. Il segnale di chiusura è dato a mezzo di campana, mezz'ora prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.
3. Nelle giornate di intensa nebbia, il Sindaco può disporre la chiusura anticipata per il pubblico, esauriti i servizi di trasporto funebre.

ART. 91- ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

1. Nel cimitero sono tenuti a disposizione del pubblico, oltre ai Registri di cui all'art. 52 del Regolamento governativo (DPR 285/1990):
 - copia del presente regolamento;
 - l'elenco delle tombe di famiglia in stato di abbandono per le quali si è iniziata la procedura di decadenza,
 - l'elenco dei campi, loculi, cellette ossario, cellette cinerarie e concessioni per edicole e cappelle in scadenza.

ART. 92- DIVIETO DI INGRESSO

1. E' vietato l'ingresso:
 - ai minori di anni 10, non accompagnati da persone adulte;
 - alle persone in stato di ubriachezza o vestite in modo indecoroso o sconveniente;
 - alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco.

ART. 93- RITI RELIGIOSI

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che generali, della Chiesa cattolica e degli altri culti non in contrasto con l'ordinamento giuridico dello stato. Le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico, devono essere preannunciate ai Sindaco almeno due giorni prima.

ART. 94- CIRCOLAZIONE DI VEICOLI

1. Non è ammessa la circolazione di veicoli privati nell'interno del cimitero. Per comprovati motivi di salute il custode può permettere l'ingresso per visitare tombe familiari servendosi di motocarrozze.
2. Le imprese che eseguono lavori autorizzati all'interno del cimitero, possono chiedere, all'Ufficio Tecnico comunale, il permesso per poter circolare all'interno del cimitero

stesso con propri mezzi. L'autorizzazione stessa dovrà contenere, oltre all'indicazione della ditta, il numero di targa del veicolo, il tipo e la marca, nonché le generalità dell'autista. L'ingresso di tali veicoli è in ogni caso vietato fuori dell'orario di lavoro stabilito a nonna del successivo articolo 103.

ART. 95- COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO NEL CIMITERO

1. All'interno del Cimitero è vietato:
 - a) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) introdurre biciclette, cani da caccia, cani ed altri animali, cose inerenti, introdurre ceste od involti, salvo quelli che contengono oggetti o ricordi autorizzati, da collocare sulle tombe e verificati dal personale;
 - c) toccare o rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamentazioni, lapidi; d) buttare fiori appassiti od altri rifiuti fuori dagli appositi cesti o spazi;
 - e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;
 - f) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli o monumenti, camminare fuori dei viottoli; scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in specie fare loro offerta di servizi, oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il
 - h) personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero medesimo; h) prendere fotografie di cortei, di operazioni funebri, di opere funerarie, senza autorizzazione del Sindaco e, se si tratta di tomba altrui, senza il consenso del concessionario della sepoltura;
 - i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - j) chiedere elemosina, fare questue;
 - k) assistere alle esumazioni di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia o convivenza anagrafica.
2. I divieti predetti, per quanto applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

Testo approvato con Deliberazione C.C. n. 13 del 07/05/1997

- k) assistere alle esumazioni di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia.

Modifica approvata con Deliberazione C.C. n. 8 del 23/02/2001 (5^a Modifica)

- k) assistere alle esumazioni di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia o convivenza anagrafica.

CAPO XIII

PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

ART. 96- COMPETENZE

1. Il Cimitero ed i servizi relativi sono attribuiti alla competenza dell'Ufficio di Stato Civile che promuove ogni procedimento amministrativo in materia, salva la concorrenza delle competenze di cui al comma seguente.
2. Concorrono all'esercizio delle varie attribuzioni in materia di vigilanza sanitaria: L'U.S.L.; per i lavori di carattere edilizio: l'ufficio tecnico comunale; per la pulizia interna e vigilanza generale: il custode necroforo.
3. Il numero del personale addetto al cimitero ed ai servizi funebri ed il relativo stato giuridico ed economico sono disciplinati dal Regolamento Organico del personale dipendente.

ART. 97- CUSTODE DEL CIMITERO

1. Al cimitero è addetto un custode necroforo, che ha il compito di:
 - curare l'ammissione delle salme al cimitero;
 - tenere aggiornati i registri di cui all'art. 52 del Regolamento governativo (DPR 285/1990);
 - scavare le fosse per le inumazioni. Dovranno essere tenute pronte tre fosse: due per adulti e una per i fanciulli;
 - svolgere le operazioni di seppellimento ed esumazione ed estumulazione e tutte le altre operazioni che si svolgono nel cimitero, curando che siano autorizzate e che si compiano secondo le norme vigenti;
 - curare la manutenzione e l'ordine all'interno del Cimitero;
 - tenere le chiavi dei cancelli e curare l'apertura e la chiusura del cimitero secondo l'orario stabilito dalla Giunta Comunale, nonché far precedere la chiusura dal segnale di cui all'art. 92 terzo comma;
 - sorvegliare affinché siano rispettate le norme di polizia interna del cimitero, e riferire tempestivamente ogni esigenza ed ogni inconveniente all'ufficio competente di cui all'articolo precedente.
2. Il servizio di apertura del Cimitero potrà essere svolto, nei giorni festivi, a turno dal custode-necroforo e da altro personale comunale delle carriere ausiliaria ed operaia.
3. Nell'assolvimento delle sue attribuzioni, il custode-necroforo deve attenersi scrupolosamente alle norme del Regolamento, usare le cautele e tenere il comportamento che si addice al carattere del servizio, ed in particolare:
 - scavare le fosse secondo le misure prescritte, eliminando le pietre che, messe da parte, saranno poi trasportate nei posti fissati;
 - colmare le fosse con la sola terra e formare il tumulo a displuvio;
 - evitare nelle esumazioni, nelle estumulazioni ed in qualsiasi altro scavo, dispersione di

- ossa, di avanzi di indumenti e di feretro;
- completare, ad inumazione e tumulazione ultimata, le apposite bolle;
- attenersi scrupolosamente alle norme di cui all'art. 89, circa il rinvenimento di oggetti preziosi o di ricordi personali;
- curare la formazione e manutenzione di aiuole, tappeti erbosi, piante, siepi, non appartenenti a sepolture private, nonché la manutenzione dei viali e delle opere e servizi generali del cimitero;
- curare la chiusura dei loculi, delle cellette ossario e dei cinerari e, a richiesta dei privati concessionari, dei loculi in tombe di famiglia, mediante la muratura e la collocazione delle lapidi, immediatamente dopo lo svolgimento dei funerali.

ART. 98- DOVERI GENERALI DEL PERSONALE DEL CIMITERO

1. Il personale addetto ai cimitero ed ai servizi funebri, oltre ai compiti propri delle rispettive attribuzioni indicate negli articoli precedenti, deve sempre tenere un contegno confacente con il carattere del servizio del luogo in cui si svolge.
2. In particolare deve:
 - vestire, se prescritta, la divisa di servizio e tenerla in condizioni decorose;
 - prestarsi al servizio in qualunque ora straordinaria, anche notturna e festiva, qualora le esigenze del servizio lo richiedano;
3. Al personale del cimitero e servizi funebri è fatto divieto:
 - di assumere incarichi di qualsiasi sorta di natura privata nell'interno del cimitero, anche a titolo gratuito;
 - di chiedere mance;
 - di asportare oggetti o materiali di qualunque tipo e specie;
4. Il personale addetto ai lavori nel cimitero dovrà risultare in regola con le disposizioni di cui alla legge 5.3.1963, n. 292 e successive modifiche e integrazioni (vaccinazione antitetanica obbligatoria) e dovrà essere informato della possibilità di usufruire delle prestazioni di cui al Decreto del Ministro della Sanità del 4.10.1991 (vaccinazione antiepatite B facoltativa).

Modifica approvata con Deliberazione C.C. n. 33 del 27/11/1998 (2^Modifica)

4. Il personale addetto ai lavori nel cimitero dovrà risultare in regola con le disposizioni di cui alla legge 5.3.1963, n. 292 e successive modifiche e integrazioni (vaccinazione antitetanica obbligatoria) e dovrà essere informato della possibilità di usufruire delle prestazioni di cui al Decreto del Ministro della Sanità del 4.10.1991 (vaccinazione antiepatite B facoltativa).

CAPO XIV

LAVORI DI PRIVATI E DELLE IMPRESE

ART. 99- APPOSIZIONE DI LAPIDI - COSTRUZIONI

1. Per l'esecuzione di lavori nel cimitero, sia per apposizioni di lapidi o costruzioni di tombe, sepolcri, ecc. ovvero restauri, riparazioni, si deve ottenere l'autorizzazione del Sindaco.
2. I progetti per la costruzione di tombe, di monumenti funebri, di sepolture private, debbono ottenere, in luogo dell'autorizzazione di cui al predente comma, l'autorizzazione prescritta dal precedente articolo 56

ART. 100 - INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI

1. I materiali occorrenti per l'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e depositati nel recinto predetto o in spazio autorizzato.
2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali e costruire baracche.
3. Per esigenze di servizio, si può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nel corso dei lavori l'impresa deve provvedere a che, per i giorni festivi, il terreno adiacente la costruzione sia ordinato e sgombrato di terra, sabbia, calce, ecc.

ART. 101 - ORARIO

1. L'orario di lavoro è fissato dal Sindaco. E' in ogni caso vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.
2. Nei cinque giorni precedenti la festività del primo novembre e in quelli immediatamente successivi è vietata la posa in opera di materiali o lapidi; si dovranno in tale periodo sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, salva diversa autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

ART. 102- ORNAMENTI DELLE SEPOLTURE

1. I privati possono eseguire direttamente o far eseguire da giardinieri o da personale di loro fiducia i lavori di mantenimento ed ornamentazione dei tumuli e sepolture di loro spettanza, osservando le norme prescritte dal Regolamento edilizio.

CAPO XV

IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

ART. 103 - FUNZIONI - LICENZA

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta e per conto delle famiglie in lutto, svolgono incombenze proprie dei privati, quindi non riservate al Comune, ed in particolare attendono presso gli uffici comunali e presso le Parrocchia al disbrigo delle pratiche relative al servizio mortuario, forniscono i feretri e gli accessori relativi, prestano eventuali cure alla salma, effettuano il trasporto di salma in altri comuni.
2. Le imprese che intendono effettuare l'attività di vendita dei feretri devono essere in possesso di autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio, a termini della Legge 11/6/1971 n. 426 sulla disciplina del commercio, e successive modifiche.
3. Le imprese che esercitano anche opera di intermediazione nel disbrigo di pratiche amministrative conseguenti al decesso di personale debbono essere munite anche dell'autorizzazione di cui all'art. 115 del TU delle Leggi di pubblica sicurezza.

ART. 104 - MODALITA' DEI SERVIZI

1. Le imprese di pompe funebri autorizzate dovranno osservare scrupolosamente le norme stabilite dal presente Regolamento per quanto riguarda l'uso dei mezzi idonei per il trasporto dei feretri, nonché le norme stabilite dal Regolamento Governativo (DPR 285/1990).

ART. 105 - DIVIETI GENERALI

1. E' fatto divieto alle imprese di servizi funebri:
 - di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno o mediante dipendenti da enti od organizzazioni che per la loro attività specifica sono in grado di fornire interessate segnalazioni;
 - di offrire, sia negli ospedali, sia negli uffici comunali, sia a domicilio, propri servizi senza specifica richiesta dei familiari dei defunti;
 - di esigere onorari diversi da quelli previsti dal tariffario concordato o depositato in Comune;
 - di sospendere un servizio assunto e già predisposto;
 - di esporre feretri alla vista del pubblico, nelle vetrine fronteggianti vie, piazze, corsi, dove sono gli uffici ed i depositi delle predette ditte.
2. I titolari ed i dipendenti delle imprese di servizi funebri possono trattenersi negli uffici e locali del Comune il solo tempo necessario per esplicare gli incarichi già loro demandati dai clienti.

CAPO XVI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE - SANZIONI

ART. 106 - SANZIONI

1. Le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento, quando non costituiscano reato previsto dal Codice penale, ovvero contravvenzioni alle norme del Regolamento governativo (DPR 285/1990), sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie a norma degli artt. 338/339/340 e 350 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con RD 1256/1934 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 107 - ENTRATA IN VIGORE - ABROGAZIONE DELLE PRECEDENTI DISPOSIZIONI

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore alla scadenza della sua pubblicazione all'Albo pretorio del Comune, dopo intervenuta approvazione degli organi tutori.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni contenute negli altri atti in materia anteriori al presente.

ART. 108 - NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto dalle norme del presente Regolamento, si applicano le norme del Regolamento di Polizia mortuaria approvato dal D.P.R. 21 ottobre 1990 n. 285.